

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERRAROLI, CHIARANTE, ABBIATI DOLORES, CARRÀ

Presentata il 12 ottobre 1973

Istituzione dell'università degli studi di Brescia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescente domanda di istruzione e la crisi generale dell'università sollecitano dal legislatore, alla stregua di « misure urgenti », provvedimenti immediati anche per l'edilizia universitaria e, in particolare, per un primo « piano » di riorganizzazione e sviluppo delle strutture universitarie. E poiché si tratta di un processo, complesso e impegnativo, tutto da costruire e in gran parte da reinventare, che per il suo successo pretende — sin dal primo passo — l'intervento e l'ausilio, di idee e di iniziative, delle forze politiche sociali culturali che l'università hanno riscoperto e proposto come uno dei principali « passaggi obbligati » per lo sviluppo equilibrato e democratico del paese, è un bene per tutti che il Governo — adottando il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per l'università) — non si sia azzardato ad abborracciare per decreto provvedimenti immediati (per l'edilizia e la programmazione di nuove strutture), ma si sia impegnato a presentare entro un anno al Parlamento un « piano » per la istituzione e il riconoscimento di nuove università (e di nuove facoltà da istituire negli atenei statali esistenti). Purché il termine di un anno sia rigorosamente rispettato e purché, in particolare, le regioni (e, attraverso esse, gli enti locali, le forze politiche e sociali e le componenti universitarie) non siano soltanto « sentite », ma siano associate nel lavoro di elaborazione del « piano »; e così i sin-

dacati nazionali (esattamente al contrario di quanto è avvenuto nel corso della predisposizione delle « misure urgenti per l'università »).

Sotto questo profilo la presente proposta di legge si prefigge esclusivamente lo scopo di contribuire a definire un capitolo di tale « piano » in relazione a una delle situazioni più compromesse e complicate nel quadro generale della crisi dell'università.

* * *

La gravità e drammaticità della crisi dell'università a Milano sono già state abbondantemente documentate, nelle loro cause di fondo e nelle loro manifestazioni più macroscopiche, dall'indagine condotta dalla Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati sulla situazione degli atenei milanesi.

Nello stesso periodo di tempo la « commissione tecnico-consulativa per lo studio della programmazione universitaria e della ricerca scientifica » — nominata *ad hoc* dalla giunta regionale della Lombardia — ha a sua volta documentato la gravità e la insostenibilità della situazione milanese (e lombarda), individuandone il rimedio nella trasformazione (riforma) e riorganizzazione (decentramento) dell'università, a scala regionale.

Di proprio i proponenti aggiungono soltanto l'allarme per una politica, angusta e dissennata, di proliferazione di « iniziative

universitarie» nella regione che, pur non avendo costituito nel loro insieme un'alternativa purchessia al « polo » (sempre più congestionato) di Milano, sono diventate — per numero di studenti e per risorse impegnate — un grave e preoccupante problema politico e sociale sotto i più diversi profili: semiclandestinità delle istituzioni e incertezza per i piani di studi degli studenti, latitanza della ricerca e dequalificazione dell'insegnamento, crescente e ormai insostenibile indebitamento degli enti locali promotori.

Per intendere in tutta la sua gravità e urgenza il problema dell'università in Lombardia (della sua trasformazione e riorganizzazione) è sufficiente avere e tenere ben presenti i dati più significativi raccolti dalla « commissione tecnico-consulativa » della giunta regionale.

Gli iscritti nelle università lombarde per l'anno accademico 1971-1972 sono stati 85.093. Nell'anno accademico 1962-1963 erano stati 39.983. Nel 1981 si prevede che possano diventare 160.000.

Gli iscritti dell'anno accademico 1971-1972 erano così distribuiti: nelle università milanesi 68.272; nella università di Pavia 11.930; nelle « università » bresciane 3.388; all'Istituto universitario di Bergamo 943; nella « università » di Cremona 560 (senza contare gli oltre 3.000 universitari lombardi iscritti in università situate in altre regioni).

Scomponendo questi dati (e rapportandoli all'ambiente) si individuano fenomeni e situazioni di estrema gravità e di acuta tensione. I disagi della frequenza (distanza residenza-sede e pendolarismo, differenze per costi nei corsi di studio e costo generale della vita, eccetera), la indisponibilità di attrezzature e spazi per la ricerca, le distorsioni nel mercato del lavoro e altri fattori ancora condizionano prepotentemente nello studente — al di là di propensioni e opzioni individuali — la scelta del corso di laurea.

Così si spiega come nella Lombardia altamente industrializzata (e qualificata sotto il profilo dello sviluppo tecnico) oltre la metà degli universitari dell'anno accademico 1971-1972 fossero iscritti a facoltà (oltre 23.000 a lettere, magistero, lingue e oltre 22.000 a legge, scienze politiche, economia e commercio) che hanno per sbocco professionale per lo più il pubblico impiego (segnatamente l'insegnamento) o, comunque, i ruoli impiegatizi del settore terziario. Per converso la disseminazione « a pioggia » su altre aree della regione di « iniziative universitarie », improvvisate e precarie, spiega — congiunta-

mente ai fattori già indicati — la distorsione nella popolazione scolastica di Cremona (« università » con un'unica facoltà) con il 31,6 per cento del totale regionale di iscritti a « magistero » (contro una media regionale dell'11,7 per cento) o di Bergamo (« università libera » con un'unica facoltà) con il 15,8 per cento del totale regionale di iscritti a « lingue » (contro una media del 3,3 per cento), per richiamare soltanto i fenomeni più macroscopici.

Per non parlare del rapporto iscritti-frequentanti, del rapporto docenti-studenti, della « mortalità » universitaria e così via. Per tutti basterà richiamare l'insieme di dati relativi al *deficit* edilizio-funzionale: a Milano nelle facoltà umanistiche e di scienze sociali il valore dello *standard* di spazi didattici — nel 1972 — variava dai 3 metri quadrati-studente della « Bocconi » ai 0,5 metri quadrati-studente della « Statale », mentre al « Politecnico » contro un valore di 35 metri quadrati-studente, posto come obiettivo (necessario) dallo stesso consiglio di ateneo, si registrava uno *standard* reale di 4,3 metri quadrati-studente. Il che ha indotto la commissione tecnico-consulativa della giunta regionale a denunciare in simile stato di cose la conferma « della gravità di una situazione che, con un crescendo continuo, sottopone le strutture universitarie esistenti ad una pressione ormai da tempo incompatibile con un accettabile livello qualitativo del servizio prestato. È soltanto il rapporto ridotto tra frequentanti e iscritti che consente di mantenere in condizioni di agibilità, anche se precarie, le funzioni universitarie » (*Quaderno n. 12 della regione Lombardia*, pagina 7).

* * *

Il blocco e il fallimento di ogni progetto di riforma universitaria nelle precedenti legislature, che — tra l'altro — ha avuto per effetto il congelamento — di fatto — degli investimenti statali per l'edilizia universitaria, e la legge 30 novembre 1970, n. 824, che ha rappresentato il giusto quanto vano tentativo di arginare la dissennata politica della proliferazione — indiscriminata e immotivata — di insediamenti universitari, hanno indotto in Lombardia il duplice effetto di aggravare sempre più la crisi del « polo » milanese e, congiuntamente, di stimolare nelle forze dominanti locali mille astuzie per aggirare il blocco della disseminazione casuale di iniziative universitarie. Così mentre Milano — nel 1972 — continuava a « stipare » nei suoi cinque atenei

circa l'80 per cento di tutta la popolazione universitaria della regione, in ben altri quattro capoluoghi di provincia — senza contare Pavia — sono spuntati come funghi, per iniziativa degli enti locali (comune capoluogo, amministrazione provinciale, camera di commercio riuniti in consorzio), tronconi di facoltà, ripetizioni di corsi, miniuniversità in corrispondenza, certamente, a esigenze reali, ma senza alcun principio ordinatore che non fosse quello che sta alla base di ogni tipo di colonizzazione.

Così: Brescia è oggi « dotata » di ben tre università (di cui si dirà, in dettaglio, più avanti); Bergamo dispone addirittura di una « università libera » (l'Istituto universitario di Bergamo) che — per ora — conta una sola facoltà (lingue), ma ha già presentato domanda per l'autorizzazione a istituire anche le facoltà di economia e commercio e di scienze naturali; Cremona ha « fondato » la sua università sulla ripetizione dei corsi della facoltà di magistero di Parma; lo stesso ha fatto Varese con l'ultimo triennio di medicina (in accordo con l'università di Pavia); altre « iniziative » si annunciano a Como, a Mantova, a Voghera.

L'indagine della commissione tecnico-consulativa della giunta regionale (al di là delle riserve sul metodo e nel merito, già ampiamente formulate e motivate in diverse sedi dal gruppo consiliare comunista) ha avuto il merito di mettere in luce, in tutti i suoi aspetti, una situazione di crisi non più oltre tollerabile e insieme di aprire concretamente il dibattito sulle soluzioni da adottare. Senza entrare nel merito, per ora, delle proposte — della commissione — per un piano dell'università in Lombardia (in buona sostanza una « poliuniversità » in ogni capoluogo di provincia — esclusa Sondrio — entro il 1981) ai proponenti interessa sottolineare la validità della logica del decentramento che ispira tali proposte. Scrive, infatti, l'assessore alla pubblica istruzione della regione: « Le constatazioni che hanno suggerito le nostre proposte derivano dal calcolo della popolazione universitaria fra dieci anni: si va verso il raddoppio. E allora: o si mantengono gli attuali insediamenti (Milano e Pavia), aumentandone a dismisura le attrezzature e concentrando una tale popolazione studentesca da rendere sempre più precario l'insegnamento (e, conseguentemente, dequalificando l'università stessa, concepita sempre più come fabbrica-trice e dispensatrice di « libretti ») oppure si creano nuove sedi universitarie, che siano veramente tali per numero di allievi (da 2 a

5 mila), per completezza di corsi e dipartimenti, per capacità di autogestione e di partecipazione sociale e in scala di qualità nella ricerca e nella didattica » (F. HAZON, in *Cronache della regione Lombardia*, n. 25, maggio 1973, pagina 13).

Originariamente (negli anni a cavallo del 1968) il comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia si era posto il problema lavorando attorno all'ipotesi dei « poli » universitari: Milano e Pavia e, in più, Brescia (come « polo » della Lombardia orientale). Gli eventi successivi hanno sormontato e sconvolto simile ipotesi, proiettando in ben altre e più complesse dimensioni i problemi del « diritto allo studio », dello sviluppo della ricerca, della trasformazione e riorganizzazione dell'università, del riequilibrio nella distribuzione delle funzioni a scala regionale.

Oggi il dibattito e lo scontro sono attorno a « un progetto regionale di un piano soggetto a verifica e coordinamento a livello regionale » (per usare un'efficace formulazione dello stesso consiglio regionale). Non c'è dissenso sui principi dell'articolazione decentrata a scala regionale dei nuovi insediamenti universitari. Non c'è sul fatto che il piano ha tempi e priorità di realizzazione « obbligati ». Né c'è sostanzialmente sul fatto che, sotto tutti i profili, il primo intervento va operato sulla « situazione bresciana », perché è la più rilevante (per numero di iscritti e di potenziali utenti, per consistenza di risorse degli enti locali indebitamente confiscate, per acutezza della crisi delle strutture universitarie, ecc.), dopo quelle di Milano e Pavia e, insieme, perché costituisce obiettivamente il principale grande insieme (oltre a Milano e Pavia) di un assetto a scala regionale delle funzioni e degli insediamenti universitari.

* * *

« La creazione a Brescia di un sistema di facoltà universitarie ha trovato il primo elemento di supporto nelle indicazioni del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia che, nella riunione del 14 dicembre 1968, approvò la prospettiva di creare a Brescia, a servizio della Lombardia orientale, un nuovo ateneo con carattere residenziale ed organizzato con criteri scientifici più moderni e senza pregiudizio per altre iniziative, purché fossero coordinate con la prima. La decisione del CRPE si inquadrava nell'obiettivo di fondo, assegnato alla programmazione regionale, di riequili-

brare l'assetto territoriale della Lombardia, rafforzando i poli esterni attraverso la collocazione di funzioni che potessero consentire di recuperare la differenza nella dotazione di servizi sociali ad alto livello che si verifica nei confronti dell'area milanese e, nello stesso tempo, portassero ad alleggerire la pressione esterna sul nucleo centrale, fonte di congestione e di sovrautilizzo del capitale fisso sociale esistente. La scelta di Brescia trovava un valido supporto sia nei caratteri territoriali dell'area sia nella dimensione e nella efficienza delle strutture urbane della città » (*Quaderno n. 12 della regione Lombardia*, pagg. 45/46).

Simile impostazione, come mera petizione di principio, aveva (a quei tempi) anche un suo fondamento e, in buona sostanza, avrebbe potuto costituire uno stimolante punto di partenza per una originale iniziativa politica unitaria (nella regione come a Brescia) nel quadro della battaglia generale per la riforma (e la riorganizzazione) dell'università.

Invece la spinta degli eventi (scolarizzazione crescente, congestione paralizzante del polo milanese, crisi generale dell'università, ecc.), la insostenibilità di situazioni create artificialmente (come i 600 iscritti alla locale « scuola » di amministrazione industriale che aveva come sbocco semplicemente l'accesso al 3° anno di « economia e commercio » e che era stata organizzata con la promessa di futura rapida trasformazione in facoltà universitaria), la pressione sollecitatrice — concorrenziale dell'Università cattolica del Sacro Cuore (con il gigantismo di « magistero » che era passato dai 593 iscritti iniziali — 1965 — ai 1793 dell'anno accademico 1969/1970), le illusioni e le furberie delle forze dominanti locali (era l'epoca del riconoscimento della « università » di Assisi) spinsero gli enti locali bresciani (contrari i gruppi consiliari comunisti) ad avventurarsi sul terreno minato della « università libera ».

Negli anni che sono seguiti il riconoscimento di « università libera » non è mai venuto; in compenso si sono venuti costituendo addirittura tre « atenei »:

1) l'ateneo dell'ente universitario della Lombardia orientale (consorzio tra comune capoluogo e amministrazione provinciale) con una facoltà di ingegneria (biennio di ingegneria civile e corso di laurea in ingegneria meccanica), istituita dal comune in accordo con il Politecnico di Milano nel 1969 (un anno prima della costituzione dell'EULO) con 800 iscritti nell'anno accademico 1972/1973 rispetto ai 250 iniziali; e con una « facoltà »

di medicina (primo triennio) istituita dall'EULO in accordo con le università degli studi di Milano e di Pavia nel 1970, con 780 iscritti nell'anno accademico 1972/1973 rispetto ai 111 iniziali;

2) la fondazione « M. Tirandi » (sovvenzionata dal comune capoluogo, dall'amministrazione provinciale, dalla camera di commercio e da privati) che nel 1969 ha ricavato — in accordo con l'università di Parma — dalla sua « scuola » di amministrazione industriale una facoltà di economia e commercio, con quasi 1000 iscritti nell'anno accademico 1972/1973 rispetto ai 653 iniziali (e ai 140 del primo anno — 1965 — di funzionamento della « scuola »);

3) l'ateneo bresciano dell'Università cattolica del Sacro Cuore con una facoltà di magistero (istituita nel 1965 come sdoppiamento — sezione staccata — dell'omonima facoltà dell'ateneo milanese della stessa università) e con una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (istituita nel 1971 con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1563) con un unico corso di laurea (« magistero matematico »), con circa 2000 iscritti complessivi nell'anno accademico 1972/1973 rispetto ai 595 iniziali.

Se si tien conto che la popolazione universitaria della provincia di Brescia, già nel 1972, superava le 6500 unità (3197 iscritti nelle « università bresciane », 1838 iscritti nelle altre università della Lombardia e i rimanenti iscritti in università situate in altre regioni) e che a insediamenti universitari in Brescia sono, in qualche modo, interessate anche le province di Bergamo (4783 universitari nel 1972), di Cremona (2044) e di Mantova (1916), si giunge alla duplice conclusione (quanto meno sotto il profilo della utenza) che le « iniziative universitarie » sin qui realizzate a Brescia soddisfano assai parzialmente la domanda di istruzione emergente dalla realtà provinciale (e di vaste aree contermini) e che l'istituzione di una vera e propria università in Brescia corrisponde ad esigenze reali.

* * *

La presente proposta di legge è diretta a riorganizzare i corsi di laurea dell'ateneo dell'EULO e della facoltà della fondazione « Tirandi » in un unico ateneo statale, nuovo e moderno, più articolato e completo. Essa si ispira, nelle sue motivazioni di fondo, al modello individuato dalla legge 12 marzo 1968, n. 442 e dai successivi provvedimenti

esecutivi e integrativi (università della Calabria) e, congiuntamente, ai punti unificanti e qualificanti acquisiti dalle forze dello schieramento riformatore nella lotta e nel dibattito per la riforma generale dell'università, in particolare per quel che riguarda la organizzazione su base dipartimentale della ricerca e dell'insegnamento e l'autogoverno dell'università.

Sotto questo profilo la proposta di legge si suddivide nettamente in due parti: le misure per l'organizzazione dell'istituendo ateneo e il nuovo ordinamento della ricerca e dell'insegnamento (dipartimento) e del governo (autogoverno e partecipazione sociale) in esso. Di questa seconda parte i proponenti non danno conto rimettendosi, per l'illustrazione e le motivazioni, alle relazioni del disegno di legge n. 707 (presentato al Senato della Repubblica l'11 giugno 1969) e della proposta di legge n. 1833 (presentata alla Camera dei deputati l'8 marzo 1973), dal cui testo sono riportati nella presente proposta di legge — integralmente o riassuntivamente (a seconda delle esigenze) — gli articoli 19, 20, 21 e 22 (il dipartimento), l'articolo 13 (iniziativa didattica autonoma degli studenti), l'articolo 14 (l'assemblea studentesca), l'articolo 15 (gli studenti lavoratori) e riassuntivamente il titolo relativo agli organi di governo dell'università.

Invece sulla parte relativa alle misure di organizzazione dell'istituendo ateneo i proponenti ritengono di dover richiamare l'attenzione per la immediata rilevanza delle questioni (che esse pongono) ai fini della concreta e rapida realizzazione dell'obbiettivo centrale della presente proposta.

Il centro-motore di tutta l'operazione è il comitato ordinatore. I proponenti, alla formula sbrigativa e riduttiva del rinvio alla legislazione vigente, hanno preferito una soluzione che nella sua articolazione anticipa, già nella fase di gestazione dell'istituzione, il modello dei suoi organi di governo e che in concreto utilizza e mette a frutto un patrimonio, di elaborazione e di esperienza, sicuramente funzionale ai fini preposti. Proprio per questo si è ritenuto giusto e realistico affidare al comitato ordinatore, oltre ai compiti propri di organismi come questo, anche adempimenti di particolare rilevanza e di complessa e delicata natura quali sono proposti dalla situazione esistente:

1) individuare le nuove facoltà che con quelle attualmente esistenti possono funzionalmente assicurare — senza rotture con la situazione data e con tutto il gradualismo

imposto dalla situazione generale — la rapida messa in opera di un primo nucleo di università nuova (rispetto anche alle altre esistenti nella regione), la sostanziale « penetrazione » tra l'università e la realtà economica e sociale in cui viene a inserirsi, la base su cui riorganizzare in dipartimenti l'insegnamento e sviluppare la ricerca integrando le tre facoltà esistenti — una volta completate — con altre facoltà capaci di saldare un insieme di corsi di laurea, articolato e organico (come a giudizio dei proponenti potrebbe essere nella situazione data se ad esempio, le facoltà fossero: biologia — sul versante delle scienze naturali — e scienze amministrative — sul versante delle scienze sociali);

2) predisporre un piano edilizio (strutture universitarie, infrastrutture di servizio, attrezzature collettive) che recuperi tutto il patrimonio di edifici e di servizi che la città può mettere a disposizione dell'università senza sacrificare alcun altro interesse collettivo (se mai recuperandolo nella nuova dimensione) e che assicuri l'inserimento organico dell'insediamento universitario nel tessuto urbano cittadino (qualificandolo e arricchendolo);

3) discernere nel bilancio del consorzio ente universitario della Lombardia orientale le spese in conto capitale (che già oggi assommano a 1.050 milioni di lire) dalle spese correnti, per trasferire l'onere delle prime a carico del bilancio dello Stato in quanto investimenti di primo impianto del nuovo ateneo.

Per questi adempimenti i proponenti hanno ritenuto di fissare un termine che può sembrare breve, se si prescindesse dall'elaborazione preparatoria e dalle esperienze concrete che dall'anno della sua costituzione al momento della sua cessazione l'EULO ha accumulato e accumulerà a servizio dell'istituendo ateneo statale. Così come hanno ritenuto di ricorrere alla procedura amministrativa, ancorché viziata da burocratismo e verticismo, per l'approvazione del programma generale e dei progetti di organizzazione dipartimentale per ragioni di urgenza (mettere in opera il nuovo ateneo per l'inizio del prossimo anno accademico 1974/1975) e di praticità (non appesantire e complicare la proposta di legge con l'indicazione, pur urgente e necessaria da un punto di vista generale, di nuove procedure).

Il finanziamento del programma di impianto del nuovo ateneo (o, meglio, lo stralcio immediatamente realizzabile del pro-

gramma predisposto dal comitato ordinatore) e del suo primo piano biennale di attività va imputato, a giudizio dei proponenti, alla voce di spesa per riconoscimento e istituzione di nuove università della legge (o delle leggi) con cui il Parlamento approverà l'apposito piano predisposto dal Governo (secondo il disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580). Già ora, comunque, i proponenti ritengono di poter individuare una previsione di massima, ricalcandola sul modello di spesa e di impegni dell'EULO. Nel bilancio di previsione per l'anno accademico 1972/1973 le spese correnti risultano pari a circa 700 milioni di lire, mentre i mutui per impianti e attrezzature ammontano a 1.050 milioni. Poiché questo bilancio è riferito a una struttura universitaria composta da « una facoltà e mezza », l'obbiettivo di cinque facoltà, articolate su base dipartimentale, e di servizi e attrezzature che estendono realmente il diritto allo studio (senza contare il rimborso delle spese in conto capitale agli enti locali che costituiscono l'EULO) presuppone, a giudizio dei proponenti, uno stanziamento straordinario — per il primo biennio — di almeno 10 miliardi. Tale stanziamento può essere imputato integralmente al piano straordinario per il rico-

noscimento e l'istituzione di nuove università, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580. Oppure può essere imputato ad esso per una parte (stralcio del primo impianto) e per una parte ai successivi stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a norma della legislazione vigente, come è stabilito per i successivi programmi di completamento dell'università.

Naturalmente l'opera del comitato ordinatore del nuovo ateneo e dei comitati tecnici per l'istituzione dei suoi dipartimenti è circoscritta alla sfera della proposta, come l'intervento ministeriale è circoscritto alle decisioni relative al programma di impianto dell'ateneo.

Per il primo piano biennale di attività e ogni altra attività successiva la responsabilità e il potere delle decisioni e della esecuzione toccano agli organi di governo dell'università, ai quali la proposta di legge affida prioritariamente il compito di adottare il primo piano biennale di attività, di predisporre le misure per il completamento dell'ateneo, di provvedere all'assorbimento nella nuova università degli esistenti corsi di ingegneria, di medicina e di economia e commercio, senza pregiudizio per gli studenti iscritti ad essi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita l'università degli studi di Brescia. L'università assorbe i corsi universitari di università statali attualmente in funzione nella città di Brescia, è residenziale ed è organizzata in dipartimenti.

ART. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina, con proprio decreto, il comitato ordinatore per la istituzione della università degli studi di Brescia.

Il comitato è composto da:

1) sei membri designati dal consiglio regionale della Lombardia;

2) tre membri designati dal consiglio provinciale di Brescia;

3) tre membri designati dal consiglio comunale di Brescia;

4) sei docenti universitari designati dagli organi statutari del consorzio Ente universitario della Lombardia orientale;

5) sei studenti eletti, due per ciascuna, dalle assemblee studentesche delle tre facoltà esistenti;

6) sei membri designati dagli organi regionali delle tre confederazioni sindacali dei lavoratori.

Ciascuno degli organi indicati nel comma precedente provvede agli adempimenti di sua competenza nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Un terzo dei membri designati dagli organi, di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente comma, è indicato dalle rispettive minoranze. L'attività del comitato è regolamentata dalle norme in vigore per i comitati tecnico-amministrativi per la istituzione di nuove università. La segreteria del comitato è retta da un direttore amministrativo dei ruoli dell'università.

ART. 3.

Il comitato ordinatore, nel termine di tre mesi dal suo insediamento, predispone il programma di attuazione dell'università degli studi di Brescia, articolato in progetti che definiscono nelle modalità e nei tempi di esecuzione:

1) i corsi di laurea e i dipartimenti in cui vanno inizialmente articolati l'insegnamento e la ricerca nell'università; prevedendo il completamento e la integrazione dei corsi universitari attualmente in funzione nella città di Brescia in rapporto sia con la struttura dipartimentale della nuova università sia con le esigenze di completamento e di sviluppo della struttura universitaria pubblica della regione, soprattutto sotto il profilo della integrazione della nuova università nel tessuto economico-sociale della sua area territoriale;

2) gli organici iniziali del personale docente e non docente;

3) il piano per l'uso di attrezzature esistenti o in costruzione e il piano edilizio di completamento in funzione del carattere residenziale dell'università, della sua struttura dipartimentale, dell'esercizio delle attività indicate negli articoli seguenti, dell'attua-

zione di infrastrutture e servizi per gli studenti;

4) la liquidazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con il consorzio Ente universitario della Lombardia orientale, assumendo le spese di investimento fatte o impegnate dal Consorzio dall'inizio alla fine della sua attività, come spese di primo impianto della nuova università da rimborsare integralmente agli enti promotori;

5) la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale dipendente dal consorzio Ente universitario della Lombardia orientale, compatibilmente con i provvedimenti di cui al precedente punto 2);

6) il finanziamento di ciascuno dei progetti indicati nei punti precedenti.

Il comitato ordinatore trasmette il programma di cui al precedente comma, al consiglio regionale della Lombardia e agli organi statutari del consorzio Ente universitario della Lombardia orientale, che lo restituiscono con le proprie osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione.

Il programma con i pareri, di cui al comma precedente, è immediatamente trasmesso dal comitato ordinatore al Ministro della pubblica istruzione, che ne dispone l'attuazione con procedura d'urgenza a norma della legislazione vigente.

ART. 4.

Il comitato ordinatore provvede alla realizzazione del programma, di cui al precedente articolo, nei tempi e nei modi stabiliti dai provvedimenti adottati dal Ministro della pubblica istruzione.

Il comitato ordinatore, entro trenta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, designa in modo vincolante per ciascuno dei dipartimenti da istituire un consiglio provvisorio di dipartimento, composto da tre docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, delle discipline di ciascuno, al Ministro della pubblica istruzione, che li nomina con propri decreti, entro trenta giorni dalla designazione.

Ciascun comitato tecnico provvede alla organizzazione del proprio dipartimento secondo il disposto del programma generale e sotto la direzione del comitato ordinatore che provvede a coordinare i risultati in un primo piano biennale di attività dell'università.

ART. 5.

Il programma, di cui al precedente articolo 3, è finanziato con gli stanziamenti iscritti nei provvedimenti di attuazione del disposto dell'articolo 10, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

I successivi provvedimenti, di completamento e di ampliamento, e il primo piano biennale di attività dell'università sono iscritti nei corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6.

Nell'università degli studi di Brescia l'insegnamento e la ricerca si svolgono nei dipartimenti.

Il dipartimento organizza e coordina uno o più settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità e caratteristiche comuni, in modo da realizzare programmi di ricerca e di insegnamento articolati su base interdisciplinare, anche con il concorso di altri dipartimenti; a questo scopo può valersi, nel proprio organico, anche di docenti di settori di ricerca e di insegnamento diversi dai settori che concorrono a costituirlo.

I dipartimenti, in riferimento alle norme della presente legge, godono di piena autonomia didattica e di ricerca.

Al momento dell'iscrizione all'università gli studenti entrano a far parte del dipartimento da essi indicato. È ammessa la possibilità di trasferimento ad altro dipartimento dopo compiuta la scelta definitiva del piano di studi per il conseguimento della laurea, piano di studi che può svolgersi in più di un dipartimento.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria.

ART. 7.

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; stabilisce di volta in volta con il consenso dei docenti interessati su quali argomenti attinenti al settore di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento sarà impostato annualmente l'insegnamento; elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti, i piani di studio atti a fornire con metodo scientifico e libera indagine, le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni e la metodologia

per arricchirle e rinnovarle, promuovendo, contemporaneamente, la discussione sui loro contenuti e sul loro ruolo ed uso sociale.

I dipartimenti organizzano inoltre — in forme opportune — cicli di attività e di ricerca volte all'aggiornamento ed elevamento culturale e professionale dei lavoratori.

ART. 8.

L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento, ai fini della preparazione degli studenti, si svolgono mediante la ripartizione degli studenti stessi in gruppi. La ripartizione è disposta al fine di svolgere una attività di studio e di ricerca collegiali, di seminari, di esercitazioni, di gruppi di lavoro, così da consentire una verifica continua e collegiale dei risultati anche individuali.

Le modalità concrete di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti negli studi afferenti ad ogni dipartimento sono di competenza del dipartimento stesso. Le modalità di verifica finale per il conseguimento del titolo di laurea sono fissate nello statuto della università, previa deliberazione assunta dai singoli dipartimenti. La verifica della preparazione critica e professionale per il conseguimento della laurea deve, comunque, prevedere anche esperienze pratiche da svolgere fuori dall'università, in collegamento con un dipartimento.

ART. 9.

Il dipartimento assicura a ciascun docente la libertà di insegnamento e la possibilità di disporre dei mezzi e servizi necessari allo svolgimento della sua attività.

ART. 10.

Nei primi due anni l'insegnamento e la ricerca nell'università degli studi di Brescia, si svolgono nei dipartimenti istituiti in esecuzione del programma di cui all'articolo 3.

Le modificazioni e l'ampliamento della iniziale struttura dipartimentale saranno decisi dagli organi dell'università, secondo il disposto dei successivi articoli.

ART. 11.

Nell'ambito del dipartimento gli studenti possono proporre programmi, didattici e di ricerca, di gruppo da effettuarsi con la colla-

borazione di uno o più docenti o esperti, anche esterni, e chiedere che siano finanziati dal dipartimento ed abbiano riconoscimento per il loro *curriculum* scolastico, anche se inizialmente non previsti dai programmi del dipartimento.

L'università mette a disposizione degli studenti i locali per la loro attività sociale e culturale, gli impianti per l'esercizio degli sport e delle altre attività ricreative e i mezzi finanziari relativi. Tali impianti ed attrezzature verranno gestiti dagli stessi studenti.

ART. 12.

Per i lavoratori studenti l'università organizza i programmi di insegnamento e di ricerca in ore pomeridiane e serali nonché corsi durante il periodo estivo. Sempre per i lavoratori studenti potranno essere organizzati, qualora la natura dell'insegnamento lo consenta, appositi corsi anche in località differente dalla sede dell'università, avendo cura in ogni caso di garantire una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti.

ART. 13.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali di pertinenza dell'università.

L'assemblea studentesca delibera:

- a) sulle modalità del proprio funzionamento;
- b) sui metodi e sui contenuti della presenza degli studenti nel dipartimento e negli organi del governo dell'università;
- c) sulle iniziative di cui al precedente articolo 11;
- d) sui problemi culturali, politici e d'altra natura, che interessino gli studenti.

All'assemblea studentesca vengono comunque comunicati gli ordini del giorno delle riunioni degli altri organi di governo, i documenti allegati, i verbali e le deliberazioni delle loro sedute. L'assemblea può esprimere, su tutte le questioni ivi trattate, pareri motivati preventivi o *a posteriori*; nel caso che tali pareri siano difformi dalle decisioni degli altri organi di governo, questi devono deliberare nuovamente, motivando le decisioni.

ART. 14.

Gli organi di governo dell'università degli studi di Brescia sono costituiti nella prima settimana dell'anno accademico in cui inizia la sua attività.

Le assemblee costitutive sono convocate, per la prima volta, dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio provvedimento e secondo il disposto della presente legge. Ciascuna assemblea costitutiva è valida, qualora vi partecipi almeno la metà degli aventi diritto.

L'elezione avviene con voto segreto e diretto. Ogni categoria vota per eleggere i propri rappresentanti. Lo statuto dell'università stabilisce le modalità delle elezioni e della revoca del mandato e la rappresentanza di ciascuna categoria negli organi secondo il disposto della presente legge.

Le assemblee degli organi sono pubbliche, sono convocate dal loro presidente o su richiesta di un terzo dei loro membri; le loro deliberazioni sono affisse sugli appositi albi per almeno sette giorni.

ART. 15.

Sono organi del dipartimento:

- 1) l'assemblea degli studenti iscritti al dipartimento;
- 2) l'assemblea del dipartimento che è composta da tutto il personale docente e non docente e dagli studenti iscritti ad esso;
- 3) il consiglio di dipartimento che è composto da tutti i docenti che vi insegnano, da una rappresentanza del personale non docente e, qualora l'assemblea degli studenti deliberi di parteciparvi, da un numero di studenti uguale a quello dei docenti;
- 4) la giunta di dipartimento che è composta da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, eletti dal consiglio di dipartimento, e dura in carica tre anni;
- 5) il direttore del dipartimento che è eletto dal consiglio di dipartimento e dura in carica tre anni, deve essere scelto tra i docenti e non può essere riconfermato più di una volta.

ART. 16.

Sono organi dell'università:

- 1) l'assemblea di ateneo che è costituita dalla riunione congiunta di tutti i consigli di dipartimento;
- 2) il consiglio di ateneo che è composto da:
 - a) dieci docenti, dieci studenti, tre rappresentanti del personale non docente, eletti dall'assemblea di ateneo;

b) sei rappresentanti del consiglio regionale della Lombardia, tre rappresentanti del consiglio provinciale di Brescia, tre rappresentanti del consiglio comunale di Brescia, designati secondo il disposto del precedente articolo 2, sei rappresentanti delle tre confederazioni sindacali dei lavoratori designati dai rispettivi organi regionali;

3) la giunta di ateneo che è composta da nove membri eletti dal Consiglio di ateneo senza distinzione di categoria;

4) il rettore dell'ateneo che è eletto dall'assemblea di ateneo a maggioranza assoluta di voti, previa discussione pubblica in assemblea delle candidature e dei programmi, e deve essere scelto tra i docenti, dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.

ART. 17.

Entro 90 giorni dalla sua costituzione il consiglio di ateneo approva lo statuto dell'università degli studi di Brescia. Lo statuto regola la vita e l'attività dell'università e dei suoi organi, secondo il disposto della presente legge.

Contestualmente allo statuto il consiglio di ateneo discute e approva l'iniziale programma di attività predisposto dal comitato ordinatore.

Le spese per il funzionamento dell'Università saranno iscritte, di anno in anno, nei corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al finanziamento dei piani di ampliamento e di sviluppo dell'università si provvede secondo le norme della legislazione in vigore.

ART. 18.

Con l'inizio del primo anno accademico sono soppressi i corsi universitari di università statali in funzione nella città di Brescia a quella data, fatti salvi i risultati della attività didattica e di ricerca, già svolta dagli studenti iscritti a quei corsi, agli effetti dei rispettivi piani di studio per il conseguimento della laurea.